

163 23 FEBBRAIO 2018

Allegato A) alla deliberazione n. del composto da n. 5 pagine

**CONVENZIONE TRA L' AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO CON SEDE IN
OMEGNA – VIA MAZZINI 117**

E

**LA SOCIETA' "ABROS GESTIONI s.r.l." – CON SEDE LEGALE IN TORINO, VIA
PARMA N. 70, - RELATIVAMENTE AL GRUPPO APPARTAMENTO DI
MONCRIVELLO PER INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL, con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini n. 117, Cod. Fiscale/P.IVA. 00634880033 , legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Antonino Trimarchi, Direttore Sostituto DISSM ASL BI VC VCO - Direttore Sanitario ASL VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione D. G. n. 290 del 12.05.2017

E

La Società "Abros Gestioni s.r.l.", di seguito denominata semplicemente Società, Partita IVA 02533230013, nella persona del legale rappresentante Sig. Massimo Arrobbio domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino via Parma n. 70

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL convenziona la Società relativamente al Gruppo Appartamento di seguito denominato semplicemente struttura, sito a Moncrivello, per l'esercizio di attività terapeutico – riabilitative in regime residenziale rivolte ai propri utenti con problematiche di tipo psichiatrico.

La Società accetta il convenzionamento per i pazienti ivi inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti dei Centri di Salute Mentale dell'ASL qualora abbia posti disponibili.

ART. 2 – CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Società si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle Leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

46

L'attuazione degli interventi terapeutico- riabilitativi si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di Salute Mentale, e la Struttura in accordo con l'ASL opererà in tale direzione).

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività, oggetto della presente convenzione, la Società mette a disposizione:

1. l'immobile sito in Moncrivello (VC), con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti;
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente.

Tale personale potrà essere implementato in base ai progetti personalizzati dei singoli soggetti inseriti.

ART. 4 – IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L'ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche della struttura rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo elaborato dalla SOC SMT.

L'ASL si impegna verso la Società a:

- effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
- individuare il personale sanitario e infermieristico di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
- garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori dell'Ente in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
- mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative per l'utente;
- garantire la possibilità per la struttura di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto, tenendo conto in prima istanza della possibilità di ricoverare il paziente temporaneamente presso il SPDC competente per territorio.

La Società si impegna verso l'ASL a:

- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2-3 letti;
- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite;
- tenere regolarmente le cartelle cliniche individuali di ogni ospite;
- garantire copertura assicurativa per infortuni e R.C. per danni causati dai soggetti ospiti, in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- attivare le indicazioni terapeutico-riabilitative e assistenziali del Centro di Salute Mentale dell'ASL, in accordo con il soggetto ed i familiari, e consentire agli operatori dell'ASL libero accesso alla struttura;
- comunicare tempestivamente al servizio le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli ospiti;



ART. 5 – IMPEGNI DELL'ASL

Il Centro di Salute Mentale dell'ASL che ha attuato l'inserimento dell'assistito assicurerà la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del programma terapeutico per ogni ospite.

ART. 6 – ESCLUSIONI

La Società non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera; per esse si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

La Società si impegna a fornire direttamente solo i farmaci specialistici psichiatrici. Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica derivante dall'assistenza sanitaria territoriale essa sarà fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI OSPITI E RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO

La Struttura concorderà con il Centro di Salute Mentale e la propria equipe sanitaria l'ammissione degli utenti per i quali l'ASL assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale. L'inserimento presso la struttura sarà autorizzato, nel rispetto di libera scelta dell'assistito dal Direttore della SOC SMT, o da chi ne fa le veci, su proposta del Centro di Salute Mentale per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio e conterrà l'indicazione dell'eventuale retta a carico dell'utente e/o dei parenti.

ART.8 – COMUNICAZIONI ALL'ASL

La Società comunicherà, tempestivamente via fax al DSM:

- la data di ammissione dell'assistito - la data di dimissione,
- le assenze per motivi diversi di cui al successivo punto
- la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;
- la data di rientro in struttura,
- la data di decesso dell'assistito;

L'accertata mancata comunicazione relativa ad eventi di cui sopra comporterà l'applicazione alla Società delle sanzioni di cui al successivo art. 14, fatte salve eventuali più gravi responsabilità che l'ASL segnalerà direttamente all'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 – ASSENZE, ALLONTANAMENTI E DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

In caso di assenze temporanee dell'assistito, l'ASL riconoscerà alla Struttura la retta ridotta del 50%, a decorrere dalla data di inizio dell'assenza, per un periodo massimo di 30 giorni continuativi non prorogabili, dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Qualora l'assistito o i suoi familiari concorrono al pagamento della retta, anche il contributo a loro carico sarà ridotto del 30%.

Qualora l'assistito non possa ulteriormente ospitato presso la struttura, questa darà preavviso motivato della dimissione, con anticipo di 15 gg. Al Centro di salute Mentale di riferimento via fax e successivamente in originale.

ART. 10 – RETTA

L'entità della retta presso il Gruppo Appartamento è pari a € 102,48 giornaliera con le eventuali suddivisioni in quota sanitaria e quota assistenziale, comprese le percentuali, che la Società comunicherà all'ASL.

Essa è onnicomprensiva.

Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per la struttura;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori della struttura.

La Struttura non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva rispetto a quelle sopracitate (es. spese di lavanderia)

La retta decorre dal giorno di ammissione e non comprende quello di dimissione - decesso

Il pagamento delle rette da parte dell'ASL verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza.

Agli ospiti che concorrono al pagamento parziale o totale della retta dovrà essere rilasciata fattura o ricevuta fiscale.

ART. 11 – DECESSO DELL'OSPITE

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune dove insiste la struttura.

ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ASL può in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto.

ART. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale dal 01.01.2018 al 31.12.2018



ART. 14 – INADEMPIENZE RECESSO

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo adempimento..

Qualora però, l'ASL riscontri nei servizi forniti dalla Società condizioni non risolvibili, che impediscano lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso di 5 giorni lavorativi da comunicare mediante raccomandata A.R.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Società, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 15- CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL, il secondo dalla Struttura ed il terzo di comune accordo fra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Il Collegio giudicherà secondo equità.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Omegna.....

Per la Società Abros Gestioni
Il Legale Rappresentante
(Massimo Arrobio)

Per l' ASL VCO
Il Direttore Sostituto DISSM ASL BI VC VCO
Direttore Sanitario ASL VCO
(Dr. Antonino Trimarchi)